



ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE TEOLO – TORREGLIA - GALZIGNANO TERME PROVINCIA DI PADOVA



Vendita Articoli pirotecnici - d.lgs. n. 123/2015

il d.lgs. n. 123/2015 definisce la disciplina per la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno della Comunità Europea, recante “Attuazione della direttiva 2013/29/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici” si applica a tutti gli articoli pirotecnici messi a disposizione sul mercato comunitario per la vendita o l'utilizzazione a titolo oneroso o gratuito.

Il d.lgs. n. 123/2015 classifica gli articoli pirotecnici in otto categorie:

F1 CATEGORIA

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso destinati ad essere usati in spazi confinanti ed all'interno di edifici d'abitazione.

F2 CATEGORIA

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale basso destinati ad essere usati fuori da edifici in spazi confinanti.

F3 CATEGORIA

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana;

F4 CATEGORIA

fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non e' nocivo per la salute umana.

T1 CATEGORIA

articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto.

T2 CATEGORIA

articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

P1 CATEGORIA

articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;

P2 CATEGORIA

articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

L'art. 5 del d.lgs. n. 123/2015 stabilisce le limitazioni alla vendita.

In particolare è vietata la vendita di qualsiasi tipo di articolo pirotecnico ai minori di 14 anni.

Ai maggiori di 18 anni è permesso l'acquisto di articoli pirotecnici di categoria F2 ed devono esibire un documento d'identità in corso di validità.

Per gli articoli pirotecnici della categoria F3 oltre ad essere maggiorenni bisogna essere in possesso del nulla osta rilasciato dal Questore ovvero di una licenza porto d'armi.

Per gli articoli pirotecnici teatrali di cui alla categoria T1 e altri articoli pirotecnici di cui alla categoria P1 bisogna essere maggiorenni ed esibire un documento di identità in corso di validità

per gli articoli pirotecnici di cui la categoria F4 - T2 - P2 è necessario la licenza di operatori professionali

Art. 6-obbligo della marcatura CE

Tutti gli articoli pirotecnici per essere venduti, ceduti, utilizzati e trasportati devono avere marcatura CE che deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile.

L'etichetta deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno:

- a) F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione delle distanze minime di sicurezza
- b) F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione delle distanze minime di sicurezza
- c) F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione delle distanze minime di sicurezza
- d) F4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione delle distanze minime di sicurezza
- e) T1: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione delle distanze minime di sicurezza
- f) T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione delle distanze minime di sicurezza

Art. 33-disciplina le sanzioni per vendita, detenzione, trasporto prodotti:

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.



**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE
TEOLO – TORREGLIA - GALZIGNANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA**

2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.

4) Per i prodotti esplodenti NON riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, privi della marcatura CE, oppure che non hanno superato la valutazione di conformità prevista da direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti e prevista la reclusione da 6 mesi a 3anni e multa da €.10.000 a €.100.000 (prima contravvenzione punita da art. 678 del c.p.)

5) detenzione per la vendita di un prodotto con etichettatura non completa di elementi determinanti –sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato

6) detenzione per la vendita di un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, ritenute dalla normativa non determinanti –sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

Isp. Capo Gianni Fasson